

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 22/10/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 29.06.2024 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 49, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso di complessivi € 1.552,82, oltre interessi legali dall'estinzione al soddisfo, corrispondenti alla quota delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, relativa al periodo di finanziamento non goduto.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Argomenta che la regola secondo cui nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento di cessione del quinto dello stipendio anche i costi che si sono già maturati dovrebbero formare oggetto di riduzione contrasta sia con il divieto di indebito oggettivo, sia con quello di ingiustificato arricchimento. Alla luce di questo principio devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi *upfront*, il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale. In ogni caso, i costi non dipendenti dalla durata del contratto non devono in ogni caso essere restituiti in quanto a questo tipo di finanziamento si applica il DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6 bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non, dunque, di quelli fissi. Afferma anche che la stipulazione di finanziamenti verso cessione del quinto non richiede il ricorso ad intermediari del credito. Nel caso di specie, essendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 13.02.2020, al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo. Le

commissioni di intermediazione non poi sono soggette a rimborso *pro quota*, in quanto tali oneri sono volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. Nello specifico, tali costi non sono stati incassati dall'intermediario ricorrente ma da questo riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto (allega fattura). Le spese di istruttoria hanno natura non ricorrente, e di conseguenza non sono rimborsabili in sede di estinzione anticipata, in quanto volte a remunerare le attività eseguite dall'intermediario ai fini della valutazione preliminare della fattibilità dell'operazione di finanziamento. Gli oneri erariali, infine, non sono retrocedibili, *“trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura, non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo”* (cfr. Coll. di Bari decisione n. 11686/23).

Con la memoria di replica, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2024.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato

incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*.

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione hanno natura *upfront*, e devono perciò essere rimborsati secondo il criterio della curva degli interessi.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,90%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,35%						
Costi di intermediazione				1.980,00 €	Up front	Curva degli interessi	759,33 €		759,33 €
Spese di istruttoria pratica				585,00 €	Up front	Curva degli interessi	224,35 €		224,35 €
Totale									983,68 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 983,68, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI